

IL GRUPPO IVA: PRO E CONTRO

Entro il 30 settembre può essere esercitata l'opzione per il Gruppo iva con effetto dal 1° gennaio 2020 per un triennio. L'opzione consente di creare, ai soli fini iva, un gruppo unico a cui imputare le operazioni attive e passive delle società partecipanti, rendendo irrilevanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi scambiati tra le aziende interne al Gruppo.

La disciplina del Gruppo iva è prevista negli artt. da 70-bis a 70-duodecies del DPR 633/72 e consente alle imprese di un gruppo di creare un unico soggetto passivo ai fini iva. Il D.M. 6 aprile 2018 reca le disposizioni attuative e la circolare 31.10.2018, n. 19/E fornisce i principali chiarimenti dell'Agenzia delle entrate.

Possono costituire un "gruppo iva" le imprese stabilite nel territorio italiano (quindi anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) tra le quali ricorrono congiuntamente vincoli finanziari, economici e organizzativi. Sussiste il vincolo finanziario quando tra le imprese esista un rapporto di controllo, diretto o indiretto, o le stesse siano controllate, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Se intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti i vincoli economici (svolgimento di un'attività principale dello stesso genere, di attività complementari o interdipendenti o di attività che generano vantaggi reciproci) e organizzativi (coordinamento, di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali delle imprese, anche se svolto da un altro soggetto). Di conseguenza, poiché l'opzione deve essere esercitata da tutti componenti il Gruppo (secondo il c.d. "all-in, all-out principle"), l'impresa che volesse dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo (e quindi essere esclusa dal Gruppo iva), dovrebbe presentare all'Agenzia delle entrate istanza di interpello.

A seguito dell'opzione, i soggetti partecipanti al Gruppo perdono la propria autonomia soggettiva ai fini Iva, con la conseguenza che:

- obblighi e diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia iva (dichiarazioni, liquidazioni, versamenti e rimborsi) sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo iva, al quale è attribuito un proprio numero di partita iva, cui è associato ciascun partecipante;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo iva nei confronti di un soggetto terzo allo stesso si considerano effettuate dal Gruppo iva; le fatture devono riportare, oltre al numero di partita iva del Gruppo anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione;
- gli acquisti di beni e servizi da nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo iva da un soggetto estraneo allo stesso si considerano effettuati e fatturati al Gruppo che (per il tramite del suo rappresentante, generalmente la controllante, o dei singoli partecipanti) comunica ai fornitori sia la partita iva del Gruppo, sia il codice fiscale del singolo acquirente; il diritto all'acquisto di beni e servizi senza pagamento dell'iva è esercitato dal Gruppo iva che può utilizzare il plafond maturato in capo ai singoli membri nell'anno precedente il loro ingresso;
- sono irrilevanti ai fini iva (e quindi rilevano come ricavi e costi ma non devono essere fatturate e registrate ai fini dell'iva), le operazioni di cessione beni e prestazione di servizi effettuate tra soggetti partecipanti al Gruppo.

Le annotazioni nei registri iva sono effettuate dal rappresentante del gruppo o dai partecipanti, presumibilmente utilizzando registri sezionali, mentre le liquidazioni periodiche e il versamento dell'imposta a debito del gruppo competono esclusivamente al rappresentante del Gruppo.

L'opzione per il Gruppo iva è vincolante per un triennio e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo se presentata (dal rappresentante del gruppo con la sottoscrizione di tutti i partecipanti) entro il 30 settembre.

I principali vantaggi dell'adesione al regime di Gruppo iva sono i seguenti:

- a) procedura unificata di compensazione e di versamento dell'iva;
- b) assenza di condizionamenti ai fini iva nella determinazione del prezzo applicato ai beni ceduti e ai servizi resi all'interno del Gruppo (in quanto irrilevanti ai fini iva);
- c) la non applicazione dell'iva nelle operazioni interne consente di limitare gli effetti negativi connessi all'eventuale applicazione del pro-rata di indetraibilità;
- d) tutti gli acquisti effettuati presso soggetti terzi rispetto al Gruppo si considerano effettuati dal Gruppo che detrae l'imposta in base al proprio pro-rata di indetraibilità, che potrebbe rivelarsi migliore di quello delle singole società aderenti e consentire quindi un maggiore recupero dell'imposta sugli acquisti;
- e) allo stesso tempo, il Gruppo iva può optare per l'applicazione separata dell'imposta in corrispondenza delle diverse attività esercitate, da valutare laddove l'iva sugli acquisti specificamente afferenti alle attività esenti risultasse inferiore alla quota di imposta indetraibile derivante dall'applicazione del pro-rata generale; in tale caso occorre però tener conto che sarà rilevante ai fini iva il passaggio interno al Gruppo di beni o servizi verso un'attività che conferisce il diritto alla detrazione in misura inferiore rispetto a quella dell'attività di provenienza dei medesimi beni o servizi;
- f) aumenta la possibilità di acquistare da terzi senza applicazione di IVA utilizzando il plafond accumulato da tutte le società del Gruppo;
- g) il Gruppo iva può diventare uno strumento di pianificazione fiscale interessante per quei gruppi di società che svolgono prevalentemente attività esenti, che potranno approvvigionarsi di beni e servizi all'interno del Gruppo senza anticipare l'iva sugli acquisti (in alternativa al regime consortile, a rischio di eliminazione per effetto dell'orientamento della Corte di Giustizia europea);
- h) a fronte dei costi di adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure, l'accentramento degli adempimenti presso il responsabile del Gruppo iva dovrebbe apportare benefici amministrativi e organizzativi.

Dal lato degli svantaggi, oltre al vincolo triennale dell'opzione, che potrebbe essere controproducente in caso di successiva inclusione o esclusione (ad esempio, a seguito di ingresso o fuoriuscita dal gruppo societario o per assunzione o perdita dei requisiti) di determinate imprese, occorre tenere conto che non è ammessa la compensazione orizzontale tra iva a debito del Gruppo e i crediti per altre imposte e contributi dei singoli partecipanti né la compensazione del credito iva annuale o infrannuale del Gruppo con i debiti per altre imposte e contributi dei partecipanti al Gruppo.

12 settembre 2019

prorevis auditing s.r.l.